



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 31.03.2021

OGGETTO: Aliquote e detrazioni IMU 2021 – Presa d'atto.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo,  
alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele.  
del Comune di Capaccio Paestum.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
AGRESTI Antonio	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, BELLELLI, MASIELLO,  
PICARIELLO, SCARIATI

### Consiglieri

Presenti n. 14  
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è **pubblica**.

Relaziona l'argomento l'Assessore Scariati Fabio che allega intervento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che la nuova IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto**, che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, la normativa è variata ( abrogazione della TASI) e che pertanto si è intervenuti sulle aliquote IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2019, per uniformarle alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ( legge di bilancio 2020), aumentando le stesse per coprire il minor introito derivante dal mancato gettito TASI, al fine di conservare gli equilibri di bilancio,

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, dalla quale si evince che il Comune di Capaccio Paestum è classificato come parzialmente montano.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente

dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.:

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 04/02/2021, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021.

**Vista**, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 17/02/2021, di errata corrige della delibera di G.M. n. 68/2021;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota ordinaria di base, di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, al 10,60 per 1000 da applicarsi a tutte le categorie previste da detta norma ( immobili diversi dall'abitazione principale) nonché le aree edificabili;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, L. 228/2012 al 10,60 per 1000 ;
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4,50 per 1000;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota del 9,60 per 1000 per i terreni agricoli soggetti al pagamento dell'imposta.
- aliquota del 2,50 per 1000 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Dato atto:**

- che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 art.107 comma 2 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;
- che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020
- che con Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, per l'anno 2020, sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, di cui al punto precedente, al termine del 31 Luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 27/05/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisiti** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Considerato** che le tariffe approvate con la presente deliberazione non sono variate nella sostanza rispetto a quelle previgenti in quanto non aumentano i prelievi fiscali ma costituiscono la somma delle aliquote Imu e Tasi già deliberate in data 30/12/2019 con delibera di C.C. n. 87 e n.88 del 30/12/2019, operata in virtù dell'abolizione della Tasi intervenuta con la L. n.160/2019 e adottate per l'anno 2020 con la deliberazione di CC n.32 del 27/05/2020. al fine della salvaguardia gli equilibri di bilancio;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari nella seduta del 31.03.2021.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** la delibera di CC n. n.32 del 27/05/2020 di approvazione delle tariffe IMU anno 2020;

Proceduto alla votazione della proposta, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.14, astenuti n.1 (Longo), votanti n.13, voti favorevoli n.11, voti contrari n. 2 (Sica Emanuele, Sabatella).

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:
  - aliquota ordinaria di base, di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, al 10,60 per 1000 da applicarsi a tutte le categorie previste da detta norma ( immobili diversi dall'abitazione principale) nonché le aree edificabili;
  - aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, L. 228/2012 al 10,60 per 1000 ;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 4,50 per 1000;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota del 9,60 per 1000 per i terreni agricoli soggetti al pagamento dell'imposta.
  - aliquota del 2,50 per 1000 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. **Di dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2021;
4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n.14, astenuti n. 1 (Longo), votanti n.13, voti favorevoli n.11, voti contrari n. 2 (Sica Emanuele, Sabatella), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

Pertanto, oggi, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR di ARERA e viene approvato nel rispetto della determinazione di validazione PEF 2020 da parte di EDA SALERNO (Ente territorialmente competente), e nel rispetto della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019.

### 5. Aliquote e detrazioni IMU 2021 - Presa d'atto.

Con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 27/05/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU.


L'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con delibera n.68 del 04/02/2021, la Giunta Comunale ha deliberato di confermare e approvare per l'anno 2021 le aliquote IMU in conformità a quelle approvate per il 2020 con delibera di C.C. n.32 del 27/05/2020, come di seguito riportate:

- conferma **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 al **9,60 per 1000**, in vigore per l'anno 2016, da applicarsi a tutte le categorie individuate da detta norma, compresi i terreni agricoli soggetti al pagamento;
- conferma **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative** pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 al **4,50 per 1000**, con **detrazione per abitazione principale** di **€ 200,00**;
- conferma **aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo** classificati nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, L. 228/2012 al **9,60 per 1000** ;

Le tariffe approvate per conferma con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2021.

Si chiede quindi al Consiglio Comunale di ratificare e approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 così come deliberato dalla Giunta Municipale con la delibera n.68 del 04/02/2021.







# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - APPROVAZIONE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOLTE VOLU

IL RESPONSABILE P.O.

DOTT. ANTONIO RINALDI

Data 18.02.2021

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE P.O.

DOTT. ANDREA DIATROU

Data 18.02.2021



**COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM**

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Parere del Collegio dei Revisori**

**Verbale n.01 del 03/03/2021**

**Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione di C.C. trasmessa a mezzo pec in data 25/02/2021 ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

#### **Il Collegio**

Esaminata in conseguenza la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e il relativo allegato da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso,

#### **Visti**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Considerato che le tariffe approvate con la presente deliberazione non sono variate nella sostanza rispetto a quelle previgenti in quanto non aumentano i prelievi fiscali ma costituiscono la somma delle aliquote Imu e Tasi già deliberate in data 30/12/2019 con delibera di C.C. n. 87 e n.88 del 30/12/2019, operata in virtù dell'abolizione della Tasi intervenuta con la L. n.160/2019, al fine della salvaguardia gli equilibri di bilancio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 04/02/2021, di proposta per l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2021;

Vista, altresì, la delibera di giunta Comunale n. 79 del 17/02/2021, di errata corrige della precedente deliberazione n. 68 del 04/02/2021

#### **Visti**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la proposta di deliberazione in oggetto è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

#### **ESPRIME**

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente “ *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021* ”.

**Li 03/03/2021**

**Il Collegio dei Revisori**

Il Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Francesco Salerno

\*(sottoscritto digitalmente)

*\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).*

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell'anno duemilaventuno  
si è riunita la Commissione Bilancio e Finanze presso la sede  
Comunale del Spoligo, appositamente convocata con nota  
prot. 1223G del 24.03.2021. Sotto la guida del  
Segretario verbalizzante Roberto Mendo. Sono presenti  
i componenti: Accorino, Aprea, Erone, Di Filippo, Gilbert  
Menda, Polino, Scariato, ~~libella~~ <sup>Stabile</sup> la Commissione valida  
tutti gli argomenti posti all'ord. del prossimo  
Consiglio Comunale, rimandando i punti 7; 8 alla  
prossima convocazione, in attesa del parere dei revisori  
di maggioranza ne approva i contenuti dei restanti punti  
del che è verbale

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Roberto Mendo

IL PRESIDENTE


J. C.


Su regolare convocazione, nella sede Comune del  
Cappello, si è riunita la Commissione Attività Produttive  
Svolge le funzioni di Segretario verbale  
Pleante Maria in sostituzione del collega  
Vito Franco

Sono presenti: ARESTI, ARONE, DI FIUPO, MENO, PANO,  
QUCCIA, SABBELLA, SCAMATI, SIO, ACCARNO, ALBERTI, PASIARDINO

Dopo aver esaminato tutti i punti all'o.d.g.  
del c.c. la maggioranza approva mentre  
la minoranza si riserva di esprimere il  
proprio parere in c.c.

Del che è verbale

Il Presidente  


Il Segretario verbale  


COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA-TURISMO-SPETTACOLI-SPORT E TEMPO LIBERO

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2021, alle ore 11,30 presso la sede comunale di Cepiccio Capoluogo, si è riunita la Commissione Consiliare Cultura, Turismo, Spettacoli, Sport e Tempo libero a seguito di regolare convocazione prot. n. 12783 del 29.03.2021. Sotto le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Basilich.

Sono presenti i seguenti componenti: Accarino, Ciliberti, Cirone, Mastromatteo, Ferde, Paulino, Quaglia, Cabatella, Scariati, Agosti, Di Filippo.

La Commissione analizza gli argomenti all'ordine del giorno, lo maggioranza in pieno atto, la minoranza si riserva in Consiglio Comunale.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE SOCIALI SCUOLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2021, nella sede comunale di Copacero capoluogo, si è riunita la Commissione consiliare Politiche Sociali Scuola Pubblica Istruzione alle ore 10,30 a seguito di regolare convocazione prot. 12782 del 29/03/2021.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Berilli Michele.


Sono presenti i seguenti componenti: Acciarino, Ciliberti, Cirone, Mastrorossa Teresa, Paulina, Quapric, Sabatella, Scariot, Agosti, Di Filippo.

La commissione analizza gli esponenti all'ordine del giorno, la maggioranza ne prende atto e la minoranza si riserva per il Consiglio comunale.

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



---

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 13 APR 2021

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13 APR 2021

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 13 APR 2021

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore

